

Pubblicato il 22/03/2022

N.00117 2022 REG.PROV.CAU. N. 01272/2021 REG.RIC.





REPUBBLICA ITALIANA

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1272 del 2021, proposto da

, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Sparti e , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

avvocato , rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

in persona del legale rappresentante pro tempore, e sig.ra rappresentati e difesi dagli avvocati e digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

www.studiosparti.it

N. 01272/2021 REG.RIC.

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 568/2021;

Visto l'art. 62 c.p.a.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi Palermo;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022 il Cons. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Visti gli atti di intervento ad adiuvandum:

- dell'avvocato	, il quale	adduce di essere	legittimato in quanto
cittadino italiano ultrac	inquantenne sottop	osto all'obbligo va	ccinale;
- dell'			, che afferma di essere
"organizzazione sinda	cale rappr <mark>e</mark> sentativ	ra nel comparto S	cuola e Università, sia
del personale docente	e, che del persono	ale universitario,	soggetto, ai sensi del
richiamato art. 4-ter	del d.l. n. 44 del 2	2021, al medesimo	obbligo vaccinale anti
malattia Covid-19 grav	vante sul ricorrente	principale"	

- e della sig.ra dipendente sanitaria sospesa dal servizio e dalla retribuzione per inottemperanza all'obbligo vaccinale;

Dato avviso, ai sensi dell'art. 73 comma 3 c.p.a., di profili di inammissibilità degli atti di intervento, su cui le parti hanno interloquito;

Considerato, quanto ad propositione, che, contrariamente a quanto affermato nell'atto di intervento, si evince dallo Statuto (prodotto in giudizio) come l'Associazione abbia la finalità di rappresentare e tutelare sul piano professionale, sindacale e culturale i docenti della scuola italiana di ogni ordine e grado e dell'università, delle accademie e dei conservatori, senza alcun riferimento agli studenti;

www.studiosparti.it

N. 01272/2021 REG.RIC.

Ritenuto, pertanto, che tutti gli interventi di cui in premesse debbano essere dichiarati inammissibili, alla stregua del pacifico principio che esclude l'esperibilità nel processo amministrativo dell'intervento ad adiuvandum o ad opponendum in presenza di un mero interesse alla risoluzione di una quaestio iuris (cfr. Consiglio

Riservata ogni decisione in ordine alla domanda cautelare all'esito dell'incidente di costituzionalità, sollevato con separata ordinanza;

P.Q.M.

- Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale
- dichiara inammissibili gli atti di intervento di cui in premesse;

di Stato ad. plen., 3/7/2017, n. 3; Id., 2/4/2020, n. 10);

- riserva la decisione in ordine alla domanda cautelare e sulle spese all'esito dell'incidente di costituzionalità, sollevato con separata ordinanza.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti privati menzionati nella presente ordinanza.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Marco Buricelli, Consigliere

Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore

Giovanni Ardizzone, Consigliere

Antonino Caleca, Consigliere



L'ESTENSORE Maria Stella Boscarino

IL PRESIDENTE Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.